

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09599 **del** 13/08/2020

Proposta n. 12687 **del** 13/08/2020

Oggetto:

AMA S.p.A. – Rocca Cencia. Riesame Autorizzazione integrata ambientale n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi.

OGGETTO: AMA S.p.A. – Rocca Cencia. Riesame Autorizzazione integrata ambientale n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via,	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005	D.M. 27/09/2010
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Nuovo Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	Approvazione Consiglio Regionale 05/08/2020 (Proposta di deliberazione consiliare n. 40 del 10/12/2019)

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B2519 del 31/03/2011 di Autorizzazione Autorizzazione Integrata Ambientale, (A.I.A.) a favore di A.M.A. S.p.a. per l'impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi sito in Via di Rocca Cencia a Roma;

VISTE le successive determinazioni regionali di modifica/integrazione della Determinazione n. B2519/2011, di seguito elencate:

- Determinazione n. B4457 del 08/06/2011 – presa d'atto individuazione CER frazione organica nel periodo transitorio;
- Determinazione n. B5332 del 04/07/2011 – sostituzione Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Determinazione n. B01454 del 09/04/2013 – modifica non sostanziale per integrazione trasferimento;
- Determinazione n. G09354 del 30/06/2014 – modifica non sostanziale per modifiche all'impianto Multimateriale;
- Determinazione n. G03019 del 19/03/2015 – aggiornamento A.I.A. per entrata in vigore D.Lgs. 46/2014, linea by-pass e aumento quantitativi giornalieri di trattamento e stoccaggio;
- Determinazione n. G08051 del 01/07/2015 – interventi urgenti per stoccaggi e trasferimento;
- Determinazione n. G13657 del 09/11/2015 – Proroga interventi urgenti per stoccaggi e trasferimento;
- Determinazione n. G05503 del 17/05/2016 – autorizzazione campagna di attività impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura all'interno dell'impianto;
- Determinazione n. G14207 del 30/11/2016 – aggiornamento A.I.A. per incremento quantitativi attività trasferimento;
- Determinazione n. G15779 del 30/11/2017 – utilizzo nuove aree stoccaggio per trasferimento.

PRESO ATTO che:

- a seguito di quanto emerso dalle relazioni di controllo di ARPA Lazio la Regione Lazio in data 31/07/2015 ha avviato il procedimento di riesame dell'A.I.A. B2519/2011 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nell'ambito del procedimento di riesame si sono tenute n. 4 conferenze di servizi in data 02/12/2015, 01/06/2016, 03/05/2017 e 21/11/2018, a cui sono state invitate oltre alla società gestore dell'impianto, le seguenti amministrazioni:
 - Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - Roma Capitale – sindaco;
 - Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti – U.O. Tutela degli inquinamenti – Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali;
 - ARPA Lazio;
 - ASL Roma 2;
- Sono stati acquisiti nell'ambito del procedimento i pareri/contributi da parte di Roma Capitale, ASL Roma 2 e ARPA Lazio, nonché dei comitati di quartiere partecipanti come uditori alle suddette conferenze;
- ASL Roma 2 nell'ambito della conferenza del 03/05/2017 ha consegnato la nota prot. n. 74575 del 03/05/2017 con la quale esprime parere positivo per quanto concerne gli aspetti di competenza;

- La Città Metropolitana di Roma Capitale ha riportato alcune indicazioni nell'ambito della conferenza del 21/11/2018, non esprimendo parere successivamente alla trasmissione del verbale della stessa di cui alla nota prot. n. 756328 del 28/11/2018;
- Roma Capitale ha espresso parere con nota prot. n. QL30602 del 31/05/2016, nell'ambito della conferenza del 03/05/2017 e, in particolare dopo la conferenza del 21/11/2018, con nota prot. n. QL88575 del 30/11/2018, acquisita al prot. n. 766219 del 03/12/2018, rilevando la necessità di attuare misure di mitigazione/prevenzione, per le emissioni in atmosfera e odorigene, oltre a criticità nella gestione dei rifiuti relativamente allo svuotamento della fossa di ricezione, agli stoccaggi dei rifiuti, all'attività di trasferimento e alle nuove proposte progettuali della società;
- ARPA Lazio il cui contributo nell'ambito del procedimento risulta confinato, ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'espressione del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), ha inizialmente rilevato carenze sulla documentazione trasmessa relativamente al PMeC con nota prot. n. 28303 del 11/04/2017, richiedendo integrazioni;
- La Regione Lazio in qualità di Autorità Competente ha più volte sollecitato e preavvisato A.M.A. s.p.a. a consegnare la documentazione integrativa a seguito di quanto emerso, in particolare da ARPA Lazio (cfr. note prot. n. 29500 del 18/01/2018, prot. n. 411613 del 09/07/2018 e prot. n. 580932 del 25/09/2018);
- A.M.A. s.p.a. con nota acquisita al prot. n. 606439 del 03/10/2018 ha dunque presentato le integrazioni richieste, trasmesse agli enti invitati al procedimento di riesame con nota prot. n. 638131 del 15/10/2018;
- ARPA Lazio con nota prot. n. 78285 del 16/11/2018, acquisita al prot. n. 724971 del 16/11/2018, sulla base della documentazione trasmessa e in particolare sulla base degli esiti delle attività di controllo effettuate sull'impianto e comunicate all'autorità competente rilevava la necessità che, viste le problematiche gestionali e tecnologiche evidenziate *... non coerenti con quanto previsto dall'autorizzazione vigente e dalle MTD di settore...*, il procedimento di riesame doveva affrontare e risolvere tali questioni, in quanto *... solo conseguentemente alla definizione dei citati aspetti, a parere di Arpa Lazio, risulterà possibile elaborare da parte del Gestore un PMeC coerente con la nuova formulazione progettuale e in tal modo funzionale a verificare la conformità ambientale dell'installazione in relazione alle caratteristiche tecnologiche e/o gestionali che si intendono adottare...*;
- la Regione Lazio in qualità di Autorità Competente a seguito di quanto evidenziato da ARPA Lazio con nota prot. n. 585915 del 26/09/2018 ha disposto un'ispezione straordinaria presso l'impianto da effettuare da parte della stessa agenzia regionale, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la società A.M.A. s.p.a. con nota prot. n. 70249 del 19/12/2018, acquisita al prot. n. 816782 del 19/12/2018, ha risposto alle richieste contenute nei pareri rilasciati in sede di Conferenza di Servizi, chiarendo la situazione tecnologica dell'impianto fin dalla sua origine e gli aspetti quali-quantitativi dell'impianto, oltre alla gestione dei rifiuti;
- A seguito dell'attività di controllo straordinario ARPA Lazio ha prodotto le note prot. n. 9373 del 12/02/2019, acquisita al prot. n. 115172 del 13/02/2019, e prot. n. 12033 del 23/02/2019, acquisita al prot. n. 147172 del 25/02/2019, con allegata una corpora

relazione tecnica nelle quali venivano evidenziate una serie di violazioni delle prescrizioni indicate nell'A.I.A. n. B2519/2011 e s.m.i., ribadendo in merito alla gestione dell'impianto quanto già indicato nella nota prot. n. 78285 del 16/11/2018 ed evidenziando in particolare che l'impianto *...produce rifiuti che presentano ancora caratteristiche di putrescibilità e che quindi non possono essere identificati dal gestore come Frazione Organica Stabilizzata...*;

- La Regione Lazio con note prot. n. 200076 del 14/03/2019 ha riscontrato gli esiti dei controlli di ARPA Lazio, prendendo atto di quanto emerso e chiarendo alcuni aspetti su alcune prescrizioni indicate nell'atto e sull'interpretazione di alcune di esse;
- la Regione Lazio, a seguito delle violazioni delle prescrizioni, ha dunque diffidato con nota prot. n. 216742 del 20/03/2019 (trasmessa anche alla procura della repubblica presso il tribunale di Roma con nota prot. n. 224850 del 22/03/2019) ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'A.M.A. s.p.a. affinché provveda a rispettare le prescrizioni violate evidenziate da ARPA Lazio, nonché a rispettare inderogabilmente i limiti quantitativi per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti con particolare riferimento alle fosse di ricezione;
- ARPA Lazio con nota prot. n. 18637 del 21/03/2019, acquisita al prot. n. 224086 del 22/03/2019, nel ribadire la posizione negativa e le criticità gestionali dell'impianto rilevava in particolare la sistematica produzione da parte dell'impianto di un rifiuto non adeguatamente stabilizzato ed erroneamente classificato con il codice CER 190501, e che *... ai fini del superamento delle numerose e significative criticità riscontrate si ritiene necessario, a parere di Arpa Lazio, la predisposizione e la conseguente adozione di adeguate soluzioni tecnologiche e gestionali, in conformità alle BAT, e non la formalistica revisione di alcune prescrizioni autorizzative concernenti peraltro gli obblighi del produttore dei rifiuti...*;
- A riscontro di quanto evidenziato la Regione Lazio trasmetteva ad ARPA Lazio la nota prot. n. 757375 del 25/09/2019 con la quale:
 - evidenziava, come peraltro indicato dalla stessa agenzia, le competenze attribuite ad ARPA nei procedimenti AIA, circoscritta al parere sul PMeC previsto ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - trasmetteva i chiarimenti e integrazioni fornite da AMA s.p.a. con la suddetta nota prot. n. 70249 del 19/12/2018;
 - chiariva alcuni aspetti relativi alla classificazione del rifiuto in uscita con il CER 190501 e la relativa ammissibilità dello stesso in discarica con riferimento alla gestione dello stesso indicata nella prescrizione n.48 dell'AIA n. B2519/2011 e s.m.i.;
- ARPA Lazio in riscontro alla nota regionale n. 757375 del 25/09/2019 e delle integrazioni/chiarimenti indicati da AMA s.p.a. nella nota prot. n. 70249 del 19/12/2018, trasmetteva la nota prot. 69145 del 04/11/2019, acquisita al prot. n. 881707 del 04/11/2019, nella quale ribadiva che le soluzioni alle criticità evidenziate implica necessariamente *...l'adozione di adeguate soluzioni tecnologiche e/o gestionali, in accordo alle MTD di settore...* e, solo conseguentemente a ciò *...risulterà possibile elaborare da parte del Gestore un PMeC coerente con la nuova formulazione progettuale...* Nella stessa nota esprimeva criticità nelle soluzioni proposte dalla società finalizzate a raggiungere i rendimenti previsti dalle MTD e dall'autorizzazione, ovvero l'accorpamento dei flussi da CDR, selezione primaria e scarto pesante in un unico flusso

di rifiuto prodotto, inquadrato come CSS e di sospendere l'operazione di vagliatura di raffinazione, in modo da non produrre il rifiuto costituito dallo scarto della medesima ai fini di ridurre gli scarti prodotti dalla linea di stabilizzazione;

- in data 10/07/2020 la procura della Repubblica di Roma, a seguito di quanto evidenziato da ARPA Lazio, a partire dalla nota prot. n. 78285 del 16/11/2018 e dei controlli effettuati sull'impianto a partire dal 2015, e delle prescrizioni dell'AIA non rispettate (in particolare i nn. 1, 2, 6, 21, 28, 35, 36, 37, 48, 49, 65, 67), vista la mancata adozione di strategie gestionali e tecnologiche di adeguamento dell'impianto atte a risolvere i problemi evidenziatesi, ha disposto il sequestro preventivo dell'impianto in questione, nominando il Dott. Luigi Palumbo quale Amministratore Giudiziario *...con facoltà di uso dell'impianto in sequestro al fine di procedere agli interventi necessari all'adeguamento tecnico dello stesso alle prescrizioni dell'autorizzazione...*;
- con nota prot. n. 635537 del 17/07/2020 AMA S.p.a. in risposta alla richiesta di ARPA Lazio prot. n. 41325 del 03/07/2020, acquisita al prot. n. 584780 del 03/07/2020, ha trasmesso i dati di gestione rifiuti del primo quadrimestre 2020, che confermano i dati medi di rendimento in uscita dall'impianto già evidenziati da ARPA Lazio per le annate precedenti (19% di rifiuto CER 191210 CDR/CSS, 20% di rifiuto CER 190501 e 45% di rifiuto CER 191212 destinato in discarica), non coerenti con le MTD di settore e con le autorizzazioni in essere per tale tipologia impiantistica.

VISTA la documentazione prodotta dalla società in sede di riesame dell'A.I.A. n. B2519/2011 e le relative richieste di modifica/aggiornamento riportate nelle schede C e nei relativi allegati consegnati da ultimo con nota prot. n. 54293 del 03/10/2018, acquisita al prot. n. 606439 del 03/10/2018, come integrate/aggiornate con la nota nota prot. n. 70249 del 19/12/2018, acquisita al prot. n. 816782 del 19/12/2018;

VISTA la segnalazione di inquinamento ambientale inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 50371 del 01/07/2020, acquisita al prot. n. 578807 del 02/07/2020, con cui vengono trasmesse reiterate segnalazioni da parte dei cittadini relativamente a problematiche ambientali ed odori molesti provenienti dagli impianti di trattamento rifiuti di Via di Rocca Cencia e le successive note prot. n. 42692 del 09/07/2020, acquisita al prot. n. 609810 del 09/07/2020 di ARPA Lazio e prot. n. 50265 del 17/07/2020, acquisita al prot. n. 638894 del 20/07/2020 del Comune di Roma Capitale;

TENUTO CONTO che l'impianto AMA S.p.a. di Rocca Cencia risulta essere un impianto strategico per il corretto trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto dal Comune di Roma Capitale, inserito nel Piano Rifiuti sia precedente che recentemente aggiornato e che alla luce della carenza impiantistica registrata nell'ATO Roma dovuta all'incendio e al mancato utilizzo di altri impianti strategici (impianto AMA Via Salaria su tutti) è stato utilizzato sempre al limite delle proprie capacità gestionali da almeno 5 anni circa e a volte anche in via straordinaria, con interventi emergenziali via via succedutesi nel tempo, che attraverso l'approvazione del nuovo Piano Rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e l'attivazione di altri impianti presenti nell'ATO Roma sia per il trattamento del rifiuto indifferenziato che differenziato andrà via via a ridursi fino a tornare a regime consentendo all'impianto una gestione coerente e programmabile considerando tutte le esigenze di trattamento nel rispetto della normativa di settore;

CONSIDERATO che:

- l'impianto AMA s.p.a. di Via di Rocca Cencia è autorizzato e realizzato per trattare fino a 234.000 t/anno di rifiuto urbano indifferenziato fin dalla sua origine come rilevabile dai

Decreti Commissariali precedenti all'AIA B2519/2011 che ha confermato i dati quantitativi già autorizzati in precedenza (Decreti Commissariali n. 71/2001, n.11/2002, n.13/2002, n.72/2005, n.93/2006, n.25/2007, n.4/2008 e pronuncia di compatibilità ambientale nn. 5510 del 05/08/1999 ed AM/006656 del 05/03/2002);

- dai dati quantitativi di trattamento e smaltimento dell'impiantistica relativa al ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (dichiarati dagli stessi gestori degli impianti fin dal 2009) si rileva che l'impianto AMA s.p.a. di Rocca Cencia ha lavorato i seguenti quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita:

		Rifiuti in uscita dall'impianto							
Anno	Rifiuto in ingresso CER 200301	CER 191210		CER 190503		CER190501		CER191212 a smaltimento	
	tonn.	tonn.	%	tonn.	%	tonn.	%	tonn.	%
2009	36.287	non disponibile il dettaglio							
2010	64.140	13.723	21,40%	11.008	17,16%	0	0,00%	23.256	36,26%
2011	116.286	32.461	27,91%	15.892	13,67%	8.886	7,64%	40.303	34,66%
2012	168.775	42.819	25,37%	42.841	25,38%	0	0,00%	55.553	32,92%
2013	220.646	53.517	24,25%	47.241	21,41%	0	0,00%	85.742	38,86%

Fino al 2012 l'impianto ha dunque trattato un quantitativo di rifiuto molto inferiore a quanto autorizzato.

Dal 2014 in avanti l'impianto ha cominciato a lavorare un quantitativo di rifiuto prossimo al massimo autorizzato (o anche oltre in determinate fasi emergenziali), oltre a funzionare in emergenza sempre in maniera maggiore anche come trasferta, senza soluzioni di continuità dovendo garantire il trattamento di un quantitativo costante e sempre crescente di rifiuti urbani a seguito del mancato apporto di ulteriore impiantistica nell'ATO di riferimento e dell'incendio occorso in impianti del medesimo ATO.

Dai dati emerge ad ogni modo che fino a che l'impianto ha trattato un rifiuto non superiore al 60%/65% del massimo autorizzato le percentuali di rendimento in termini di produzione di CDR/CSS e di scarti in discarica erano decisamente migliori (e prossime a quelle delle MTD) di quelle riscontrabili in particolare dal 2015/2016 in avanti e, inoltre, la frazione organica stabilizzata veniva codificata con il CER 190503 e non (a meno di particolari situazioni legate ad interruzioni temporanee del trattamento) con il CER 190501.

Come indicato in precedenza nei primi 4 mesi del 2020 il dato di rendimento del trattamento dei rifiuti riporta in uscita 19% di rifiuto CER 191210 CDR/CSS, 20% di rifiuto CER 190501, 0% di rifiuto CER 190503 e 45% di rifiuto CER 191212 destinato a smaltimento;

- quanto evidenziato dall'AMA S.p.a. nella nota prot. n. 70249 del 19/12/2018 relativamente al fatto che l'impianto essendo stato progettato negli anni '90 e realizzato negli anni 2000 e dunque ancorato a percentuali di rendimento rilevabili a quella data, ferma restando la strategicità dell'impianto per il necessario trattamento del rifiuto urbano indifferenziato su evidenziata, non possa giustificare il suo mancato adeguamento nel tempo sia al cambiamento merceologico del rifiuto in ingresso dovuto al progressivo incremento della raccolta differenziata sia agli aggiornamenti normativi succedutesi nel tempo negli ultimi 20 anni, ciò visto anche che l'impianto come su riscontrato almeno fino al 2012 ha ricevuto un quantitativo di rifiuti ben al di sotto dei limiti normativi e dimensionali dello stesso, dimensionati sulla base dei collaudi funzionali effettuati negli anni 2000;

- le soluzioni gestionali indicate dalla società per raggiungere i rendimenti previsti dalle MTD e dall'autorizzazione, non risultano essere ambientalmente compatibili in quanto implicherebbero ripercussioni sia sulla qualità del CDR/CSS prodotto da portare a recupero, sia sulla produzione in uscita di un unico rifiuto comunque non sufficientemente stabilizzato come evidenziato da ARPA Lazio;

RITENUTO, in definitiva di:

- prescrivere la presentazione entro 90 giorni di un progetto con cronoprogramma di realizzazione di separazione fisica all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio in ingresso del rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a trasfereza e quello destinato a trattamento, garantendo un utilizzo dello stesso esclusivamente in ambienti confinati e posti in depressione (al fine anche di limitare le emissioni odorigene); il progetto dovrà essere inoltre corredato di relazioni tecniche che motivino le scelte impiantistiche e i dimensionamenti delle sezioni di aspirazione e trattamento arie in correlazione al quadro emissivo autorizzato e ai ricambi/ora necessari a mantenere la salubrità degli ambienti di lavoro
- prescrivere un revamping impiantistico dell'impianto vista l'obsolescenza dello stesso essendo stato progettato e realizzato dalla società oltre 20 anni orsono e viste le modifiche merceologiche e normative succedutesi nel tempo. A tal fine la società dovrà produrre in tempi brevi un consistente progetto di revamping dotato di cronoprogramma degli interventi e di compartimentazione degli stessi senza interrompere del tutto la funzionalità dell'impianto;
- limitare al 60% rispetto a quanto indicato nell'A.I.A. n.B2519 del 30/03/2011 e s.m.i., nelle more dell'adeguamento impiantistico su indicato (e anche al fine di consentire gli adeguamenti richiesti nei precedenti punti e limitare le problematiche di carattere odorigeno) il quantitativo autorizzato in ingresso sia in stoccaggio che in trattamento relativamente sia all'attività di trasfereza che di TMB, al fine di consentire un maggior raggiungimento delle percentuali di rendimento previste dalla normativa e dall'autorizzazione (operando con un quantitativo di rifiuti limitato rispetto al dimensionamento impiantistico in analogia con quanto trattato dall'impianto fino al 2012) e al contempo consentendo una maggiore giacenza della frazione putrescibile del rifiuto nella fase di stabilizzazione (oltre i 21 giorni previsti se necessario) al fine di ottenere una stabilizzazione dello stesso conforme alla normativa di settore, producendo anche rifiuto classificabile con CER 190503 (e non solo con il CER 190501 che doveva valere per un periodo transitorio come indicato nella determinazione n.B4457/2011) come analoghi impianti che ricevono il medesimo rifiuto indifferenziato in ingresso e come da rendimenti riscontrati dal medesimo impianto di Rocca Cencia fino al 2012, quando il rifiuto in ingresso era sempre inferiore al 60%/65% rispetto all'autorizzazione;
- autorizzare, nelle more degli adeguamenti impiantistici, le modifiche richieste dalla società in sede di riesame, riguardanti in particolare l'impianto di selezione e valorizzazione frazione secca proveniente da raccolta differenziata (VRD), il miglioramento delle condizioni di decoro e delle emissioni odorigene e l'ottimizzazione degli stoccaggi per l'impianto VRD;
- aggiornare, nelle more degli adeguamenti impiantistici, gli schemi a blocchi e le planimetrie secondo le modifiche autorizzate e di sostituire il Piano di Monitoraggio e Controllo con l'ultimo aggiornato consegnato nel procedimento di riesame;

RITENUTO, pertanto, di procedere al riesame dell'A.I.A., revisionando le prescrizioni secondo quanto emerso nel procedimento effettuato e, in particolare, prescrivendo un'importante revisione impiantistica che consenta all'impianto di adottare adeguate soluzioni tecnologiche, in accordo alle MTD di settore, che consentano una gestione dello stesso nel rispetto della normativa di settore attualmente vigente;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i., rilasciata a favore della AMA S.p.a., C.F. e P.IVA 05445891004 con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), Via Rocca Cencia, 301 secondo tutto quanto indicato nell'Allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla Determinazione n.B2519/2011 e s.m.i.;
2. di prescrivere la presentazione entro 90 giorni di un progetto (dotato di cronoprogramma e modalità di realizzazione che consenta la contestuale attività dell'impianto) di separazione fisica (evitando dunque l'attuale commistione tra le due attività) all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio in ingresso del rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a trasfereza e quello destinato a trattamento, garantendo un utilizzo dello stesso esclusivamente in ambienti confinati e posti in depressione. Tale progetto sarà oggetto di approvazione e di modifica dell'atto autorizzativo;
3. di prescrivere un revamping impiantistico dell'impianto di trattamento meccanico biologico tale da renderlo conforme ed adeguato al trattamento del rifiuto urbano indifferenziato nel rispetto delle MTD di settore, garantendo le percentuali di rendimento prescritte dalla normativa. A tal fine la società dovrà produrre entro 60 giorni dalla presente determinazione un consistente progetto di revamping dotato di cronoprogramma degli interventi e di compartimentazione degli stessi senza interrompere del tutto la funzionalità dell'impianto. Tale progetto sarà oggetto di approvazione e di modifica dell'atto autorizzativo;
4. di limitare al 60% rispetto a quanto indicato nell'A.I.A. n.B2519 del 30/03/2011 e s.m.i., nelle more dell'adeguamento impiantistico indicato nei punti precedenti (e anche al fine di consentire gli adeguamenti richiesti nei precedenti punti e limitare le problematiche di carattere odorigeno) il quantitativo autorizzato in ingresso relativo al rifiuto urbano indifferenziato CER 200301 sia in stoccaggio che in trattamento, al fine di consentire un maggior raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa e dall'autorizzazione (operando con un quantitativo di rifiuti limitato rispetto al dimensionamento impiantistico in analogia con quanto trattato dall'impianto fino al 2012) e al contempo consentendo una maggiore giacenza della frazione putrescibile del rifiuto nella fase di stabilizzazione (oltre i 21 giorni previsti se necessario) al fine di ottenere una stabilizzazione dello stesso conforme alla normativa di settore. In particolare dunque i quantitativi in ingresso all'impianto per quanto riguarda l'impianto TMB e l'attività di trasfereza (per l'attività relativa al multimateriale VRD i quantitativi restano inalterati) nelle more dell'adeguamento impiantistico sono i seguenti:
 - 4.1. la Società è autorizzata a trattare presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico *de quo* fino a 500 t/die di rifiuti (limite di trattamento giornaliero); è autorizzata, altresì, ad accettare presso il medesimo impianto, una quantità pari a 140.000 t/anno;

4.2. la Società è autorizzata allo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti autorizzati in ingresso riportati nell'allegato tecnico alla presente, presso le aree individuate nella planimetria indicata in allegato al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale:

Tipologia rifiuto in ingresso	R13	D15
Rifiuti urbani conferiti non trattati dall'impianto (ingombranti non triturbabili nelle aree D ed H)	200 t/g	-
Rifiuti urbani conferiti e trattati dall'impianto (restante parte bacino di conferimento, area P)	1.300 t/g	
Trasferenza frazione organica da raccolta differenziata (area N)	120 t/g	-
Trasferenza rifiuti urbani indifferenziati (area O)	600 t/g	-
Trasferenza frazione secca da RD (area M) CER 20.03.01	300 t/g	-
Trasferenza frazione secca da RD (area G) CER 20.01.08 CER 20.02.01 CER 20.03.02	120 t/g	-

5. le limitazioni del punto 4) precedente potranno essere revisionate prima dell'approvazione del progetto di aggiornamento impiantistico, esclusivamente laddove la società dimostri di garantire con continuità un trattamento della frazione organica con un indice IRD potenziale in uscita pari od inferiore a $1000 \text{ mg O}_2 \text{ kg}_{\text{sv}}^{-1} \text{ h}^{-1}$ e di produrre in uscita un rifiuto CER 191210 (CDR/CSS) destinato a recupero secondo le percentuali previste dalle MTD di settore;
6. di approvare la messa in esercizio, nelle more del progetto di revamping di cui ai punti precedenti, di parte delle modifiche impiantistiche indicate nella documentazione di riesame (schede C e relazione tecnica modifiche datate settembre 2018) prodotta da AMA S.p.a. e in particolare:
 - 6.1. inserimento di un nuovo gruppo di pressatura e filmatura per le balle di CDR/CSS e Scarti Pesanti al fine del miglioramento delle condizioni di decoro dell'impianto e delle emissioni odorigene (indicato come Tecnica 2 in relazione);
 - 6.2. trattamento del rifiuto non ferroso (CER 19 12 03) prodotto dal TMB presso l'impianto VRD per il recupero dell'alluminio (indicato come Tecnica 3 in relazione);
 - 6.3. inserimento presso l'impianto VRD di nastri per l'intercettazione della frazione fine (<90 mm) in uscita dal vaglio a dischi costituente flusso di scarto (indicato come Tecnica 4 in relazione);
 - 6.4. inserimento presso l'impianto VRD di un vibrovaglio a valle della cabina di cernita della plastica sul flusso di sottovaglio per l'intercettazione della frazione fine (<30 mm) in costituente flusso di scarto (indicato come Tecnica 5 in relazione);
 - 6.5. ottimizzazione delle aree di stoccaggio rifiuti relative all'impianto VRD (indicato come Tecnica 6 in relazione), fatta esclusione per la nuova area Z per la messa in riserva di emergenza e caricamento per CDR/CSS e Scarti.

7. di sostituire e approvare, nelle more dell'attuazione delle modifiche impiantistiche e ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 precedente, lo schema a blocchi di funzionamento dell'impianto TMB riportato in "Appendice I" all'allegato tecnico della presente determinazione;
8. di sostituire e approvare, nelle more dell'attuazione delle modifiche impiantistiche, lo schema a blocchi di funzionamento dell'impianto di selezione e valorizzazione frazione secca proveniente da raccolta differenziata (VRD) riportato in "Appendice II" all'allegato tecnico della presente determinazione;
9. di sostituire e approvare, nelle more dell'attuazione delle modifiche impiantistiche e ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 precedente, la planimetria con individuazione delle aree stoccaggio autorizzate riportate in "Appendice III" all'allegato tecnico della presente determinazione, , fatta esclusione per la nuova area Z per la messa in riserva di emergenza e caricamento per CDR/CSS e Scarti;
10. di sostituire e approvare, nelle more dell'attuazione delle modifiche impiantistiche e ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 precedente, la planimetria con individuazione dei punti di emissione in atmosfera con quanto riportato in "Appendice IV" all'allegato tecnico della presente determinazione;
11. di sostituire e approvare, nelle more dell'attuazione delle modifiche impiantistiche e ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 precedente, il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla Determinazione n.B2519/2011 riportato nella scheda E della documentazione A.I.A. consegnata da AMA s.p.a. e allegata alla presente determinazione, come modificato/aggiornato/integrato dai seguenti controlli richiesti dal Comune di Roma Capitale nella nota prot. n. QL88575 del 30/11/2018, acquisita al prot. n. 766219 del 03/12/2018:

Ambito impiantistico	Parametro/Tipo di intervento	Frequenza controllo	Rif. pagina
Pompe rilancio reflui	Funzionamento	Quindicinale	Pag. 34 (Tab.1)
Ventilatori aspirazione	Portata	Settimanale	Pag. 37 (Tab.1)
Stabilizzazione	IRS - IRD	Semestrale	Pag. 37 (Tab.1)
Ventilatori aspirazione aria	Pulizia condotti	Semestrale	Pag. 39 (Tab.1)
Piazzali	Spazzamento	2 volte/g	Pag. 39 (Tab.1)
Biofiltro	T letto filtrante	Settimanale	Pag. 40 (Tab.1)
	Umidità letto filtrante	Settimanale	
	Perdita di carico	Quindicinale	
	Consumo letto filtrante	Trimestrale	
Scrubbers	Dosaggio reagenti	Mensile	Pag. 40 (Tab.1)
	Tempo di contatto	Trimestrale	
Stabilizzazione	Bagnatura stabilità biologica	Semestrale	Pag. 40 (Tab.1)

Negli ambienti confinati mantenuti in depressione, anche laddove non siano presenti operatori, sia assicurato un numero di ricambi d'aria per ora pari a 4.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà oggetto di revisione e approvazione da parte di ARPA Lazio a seguito del revamping impiantistico prescritto nei punti precedenti.

12. di stabilire che rimane fermo l'importo delle garanzie già prestate in riferimento alle vigenti A.I.A. in questione, ai sensi della D.G.R. 239/2009, e s.m.i.;
13. di fare salve le competenze del Sindaco di Roma Capitale, in ordine all'adozione di provvedimenti volti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, ovvero ai fini dell'assunzione di eventuali misure previste ai sensi dell'articolo 217, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
14. di stabilire che il presente provvedimento non esime AMA S.p.a. dal rispetto delle ulteriori eventuali misure che gli organi di controllo riterranno anche solo opportune, e, in generale, della normativa in tema di gestione dei rifiuti, ambientale, ed igienico sanitaria;
15. di stabilire che, la presente determinazione dovrà essere notificata ad AMA S.p.a., nonché trasmessa alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, nonché alla Direzione Tecnica della medesima Agenzia regionale;
16. di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), nonché sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti;

17. di prevedere che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)